



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

161/2015
Dicembre/5/2015 (*)
Napoli 9 Dicembre 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto n° 22763 del 12 novembre u.s., disciplina le modalità di concessione dello specifico ammortizzatore sociale per i dipendenti da aziende appartenenti al settore dei call center.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto n° 22763 del 12 novembre 2015, ha fornito importanti indicazioni per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale per i **dipendenti delle aziende appartenenti al settore dei call center.**

Nello specifico, il Dicastero del *Welfare* ha decretato che, **ai lavoratori subordinati di cui all'art. 1 del D. Lgs. n° 148/2015, appartenenti al suddetto settore di attività, dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che abbiano un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, e che abbiano attuato, entro il 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto ex art. 1 c. 1202 della L. n° 296/2006, è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo CIGS.**

L'indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività sia determinata da una crisi aziendale. Dal 1° gennaio 2016

non sarà possibile accedere a tale ammortizzatore nel caso di prevista cessazione dell'attività.

Il programma di crisi aziendale deve contenere un dettagliato **piano di risanamento** contenente i correttivi da porre in essere per raggiungere la salvaguardia occupazionale.

La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del Lavoro, **per periodi non superiori a 12 mesi**, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.

Le aziende che presenteranno l'apposita domanda saranno tenute al pagamento del **contributo addizionale** così come indicato dall'art. 5 del Decreto Delegato n° 148/2015 (nella misura del 9, 12 o 15% della retribuzione).

Attualmente sarà possibile accogliere le istanze entro i seguenti **limiti di spesa complessiva**:

- ◆ € 5.286.187,00 per l'anno 2015;
- ◆ € 5.510.658,00 per l'anno 2016.

L'attività di controllo della spesa è affidata all'INPS.

In ultimo il Ministero del lavoro, con il decreto in esame, precisa che per tutto quanto non espressamente previsto, è applicabile la normativa contenuta dal D. Lgs. n° 148/2015.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA